

ALLEGATO

Somme da porre a carico delle regioni ai sensi dell'art. 46, commi 8 e 9, del decreto legislativo n.165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni

Codice Ente	Descrizione Ente	Personale al 31/12/2020	Contributo unitario	Somme da porre a carico delle regioni
			Euro	Euro
9190	ABRUZZO	1.377	3,10	4.268,70
9191	BASILICATA	1.157	3,10	3.586,70
9192	CALABRIA	2.233	3,10	6.922,30
9193	CAMPANIA	3.778	3,10	11.711,80
9194	EMILIA ROMAGNA	3.298	3,10	10.223,80
9196	LAZIO	4.393	3,10	13.618,30
9197	LIGURIA	1.541	3,10	4.777,10
9813	LOMBARDIA	2.926	3,10	9.070,60
9199	MARCHE	1.990	3,10	6.169,00
9200	MOLISE	539	3,10	1.670,90
9201	PIEMONTE	3.001	3,10	9.303,10
9202	PUGLIA	2.605	3,10	8.075,50
9205	TOSCANA	3.103	3,10	9.619,30
9207	UMBRIA	1.138	3,10	3.527,80
9209	VENETO	2.664	3,10	8.258,40
	Totale	35.743		110.803,30

Fonte dati: Conto annuale anno 2020

21A06685

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 ottobre 2021.

Contributo di 5 milioni di euro, per l'anno 2021, a favore degli enti di area vasta in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto, in particolare, l'art. 54-bis, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che al fine di garantire un contributo a favore degli enti di area vasta in dissesto finanziario autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa;

Considerato che ai sensi del citato art. 54-bis, comma 2, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati le modalità di attuazione del medesimo articolo e i criteri di ripartizione delle risorse sotto forma di contributo a favore degli enti di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1;

Considerato, inoltre, che all'onere derivante dal predetto art. 54-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 77, comma 7, del medesimo decreto n. 73 del 2021;

Considerato, altresì, che le disposizioni di cui al richiamato comma 1 dell'art. 54-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 riguardano gli enti di area vasta in dissesto finanziario e che, alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 106 del 2021, la predetta condizione concerne solo il Libero consorzio comunale di Siracusa;

Dato atto, pertanto, che non occorre procedere alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse, sotto forma di contributo, di cui al sopracitato art. 54-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021;

